

### COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Stagione Sportiva 2022/2023

	Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. dal n. 31/AA al n. 36/AA, inerenti
p	provvedimenti della Procura Federale.

### **PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 48 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano FORIERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO FORIERI, all'epoca dei fatti Dirigente (Segretario) della società A.S.D. ACTIVE NETWORK FUTSAL, in violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del C.G.S. per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato in data 11.07.22 sul social media "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell'onore e del prestigio propri della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale, e per l'effetto e più in generale, anche dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l'organigramma di governo e rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano FORIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Massimiliano FORIERI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

#### PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Gianluca GAETANO e della società U.S. CREMONESE s.p.a., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA GAETANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. Cremonese S.p.a., in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, per avere, in data 02 maggio 2022, prima della gara Como – Cremonese disputatasi il 6 maggio 2022, valevole per l'ultima giornata del Campionato di serie B, inviato al Sig. Vittorio Parigini, calciatore della squadra avversaria, in data 02.05.2022 per il tramite dell'applicativo di messaggistica WhatsApp il seguente messaggio: "Ci lasci i 3 punti venerdì?" con l'aggiunta di due emoticons rappresentanti una faccia in un momento di risata;

U.S. CREMONESE s.p.a., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Gaetano, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca GAETANO e dal Sig. Paolo Armenia, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CREMONESE s.p.a.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica in Campionato ed € 4500,00 (quattromilacinquecento) di ammenda per il Sig. Gianluca GAETANO e di € 5000,00 (cinquemila) di ammenda per la società U.S. CREMONESE s.p.a.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 33/AA**

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Donato CURCIO, Lorenzo PUCILLO e della società A.Z. PICERNO s.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATO CURCIO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all'epoca dei fatti, per la società A.Z. Picerno S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 1° luglio 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra nella giornata del 05/08/2021, dedicata agli screening di inizio stagione da eseguire a 48/72 ore prima dell'avvio degli allenamenti collettivi, al test sierologico nonché al test del tampone, secondo le modalità previste da protocollo federale, ovvero effettuando un tampone molecolare RT-PCR o antigenico rapido di ultima generazione ad elevata sensibilità e specificità e, quindi, del tipo ad immunofluorescenza e/o chemiluminescenza;

LORENZO PUCILLO, Responsabile Sanitario tesserato, all'epoca dei fatti, per la società A.Z. Picerno S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 1º luglio 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra nella giornata del 05/08/2021, dedicata agli screening di inizio stagione da eseguire a 48/72 ore prima dell'avvio degli allenamenti collettivi, al test sierologico nonché al test del tampone, secondo le modalità previste da protocollo federale, ovvero effettuando un tampone molecolare RT-PCR o antigenico rapido di ultima generazione ad elevata sensibilità e specificità e, quindi, del tipo ad immunofluorescenza e/o chemiluminescenza;

AZ PICERNO s.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal Sig. Lorenzo PUCILLO e dal Sig. Donato CURCIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.Z. PICERNO s.r.l.;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 660,00 (seicentosessanta) di ammenda per il Sig. Donato CURCIO, di € 330,00 (trecentotrenta) di ammenda per il Sig. Lorenzo PUCILLO e di € 875,00 (ottocentosettantacinque) di ammenda per la società A.Z. PICERNO s.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 34/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 613 pfi 21-22 adottato nei confronti della società ACCADEMIA SPORTIMAGNA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ACCADEMIA SPORTIMAGNA A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Carlo Bosatra, all'epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società ACCADEMIA SPORTIMAGNA A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola Cortinovis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACCADEMIA SPORTIMAGNA A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ACCADEMIA SPORTIMAGNA A.S.D.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 35/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 600 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Simone GROSSI e della società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE GROSSI, all'epoca dei fatti allenatore responsabile dell'attività di base della Società U.C. Albinoleffe s.r.l., in violazione dell'art. 4 comma 1, del C.G.S., in relazione alla violazione degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver partecipato con la squadra della propria società di appartenenza, categoria "Esordienti 1ºanno", al torneo a carattere Internazionale "U12 Prof Edition", per la categoria Esordienti 1º anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, non autorizzato dal competente Organo Federale;

U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato Sig. Grossi Simone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. SIMONE GROSSI e dal Sig. Gianfranco Andreoletti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Simone GROSSI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 36/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 575 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Antonio DI GENNARO e della società A.S.D. PRO CALCIO BARI avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO DI GENNARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Calcio Bari, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1 Trofeo di calcio giovanile – Lecce Città del Barocco", tenutosi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo "Kickoff" sito in Cavallino (Le), per la categoria "Esordienti 1º anno 2010" alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata: il torneo infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell'organizzatore;

A.S.D. PRO CALCIO BARI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio DI GENNARO, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO CALCIO BARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Antonio DI GENNARO e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. PRO CALCIO BARI;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli